



# COMUNE DI ISCHITELLA

## PROVINCIA DI FOGGIA

Via 8 Settembre, 18 - 71010 Ischitella (FG) - Tel. 0884.918411 - Fax 0884.918426 - [www.comune.ischitella.fg.it](http://www.comune.ischitella.fg.it)

**ORIGINALE**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 18-06-2026

**OGGETTO: ATTIVAZIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21 APRILE 2026, MODALITA' E TERMINI DI DEFINIZIONE DELLA STESSA**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore **12:57**, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
<b>Nobiletti Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>D'Errico Giuseppe</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>Cilenti Lucrezia</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Disciglio Valeria</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Basile Vincenzo</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Presenti N. 5  
Assenti N. 0

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Lorenzo Marinelli**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **Sindaco sig. Alessandro Nobiletti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Si dà atto che la riunione di Giunta si svolge in modalità videoconferenza; l'assessora Disciglio è presente presso la sede comunale. Il Sindaco, il Vicesindaco, gli assessori Cilenti e Basile e il Segretario comunale sono collegati da remoto.

PREMESSO CHE: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21 aprile 2026, il Comune di Ischitella, ha deliberato l'adesione alla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 199/2025;

CONSIDERATO: l'art.4 del regolamento di definizione agevolate prevede:

1. La definizione agevolata è attivata con deliberazione della Giunta comunale che individua:

(i) entrate e annualità interessate;

(ii) percentuali di abbattimento di sanzioni/interessi;

(iii) modalità di adesione e pagamento;

(iv) limiti e criteri di priorità (se previsti).

2. Il termine per presentare l'istanza è fissato in 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso/atto di attivazione sul sito istituzionale, e comunque non inferiore a 60 giorni.

3. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica e una sezione informativa dedicata con FAQ operative;

VISTO:

1 l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2 visto lo Statuto comunale e il Regolamento generale delle entrate del Comune di Ischitella;

3 vista la normativa statale che attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre forme di definizione agevolata delle entrate proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERTA: la necessità di favorire l'adempimento spontaneo, ridurre lo stock dei crediti di difficile esigibilità e deflazionare il contenzioso, con procedure tracciabili e digitalizzate;

con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

1. Di attivare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, la procedura di definizione agevolata delle entrate comunali.

2. Di stabilire che la definizione agevolata si applica alle entrate tributarie e patrimoniali comunali riferite alle annualità dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024;

3. Di stabilire che possono essere oggetto di definizione agevolata:

- gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione;
- le ingiunzioni fiscali e gli atti della riscossione;
- gli atti relativi a procedure cautelari ed esecutive;
- le controversie tributarie e patrimoniali pendenti alla data di pubblicazione dell'avviso di attivazione della definizione agevolata;

4. Di stabilire che la definizione agevolata comporta:

- il pagamento integrale dell'entrata principale dovuta;
- il pagamento delle spese di notifica;
- il pagamento delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente sostenute;
- l'abbattimento del 100% delle sanzioni;
- l'abbattimento del 100% degli interessi comunque denominati maturati fino alla data di presentazione dell'istanza;

5. Di approvare le modalità di adesione alla definizione agevolata, stabilendo che il debitore presenta apposita dichiarazione entro il 15 ottobre 2026 mediante:

- PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it](mailto:protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it);
- Area Riservata sul sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it): se in possesso di SPID, CIE o delle credenziali rilasciate dalla SO.G.E.T. tramite accesso al Portale del Contribuente;
- Area Pubblica [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it): senza la preventiva identificazione;
- PEC all'indirizzo [definizioneagevolata.sogetspa@pec.it](mailto:definizioneagevolata.sogetspa@pec.it);
- posta elettronica ordinaria all'indirizzo [definizioneagevolata@sogetspa.it](mailto:definizioneagevolata@sogetspa.it);
- presso gli sportelli della SO.G.E.T. S.p.A;

6. Di stabilire che la dichiarazione di adesione deve contenere:

- gli estremi identificativi degli atti che si intendono definire;
- le annualità interessate;
- il numero delle rate richieste;
- l'eventuale indicazione di giudizi pendenti relativi agli atti oggetto di definizione;
- l'impegno alla rinuncia agli stessi giudizi secondo quanto previsto dalla presente deliberazione;

7. Di stabilire che il Comune o il concessionario comunicano entro il 15 novembre 2026:

- l'accoglimento dell'istanza;

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
  - il piano dei pagamenti;
  - le modalità di versamento;
8. Di stabilire che il pagamento delle somme dovute avviene:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2026;
  - ovvero in un numero massimo di 24 rate mensili, con scadenza della prima rata il 30 novembre 2026 e delle successive l'ultimo giorno di ciascun mese;
9. Di stabilire che:
- l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00;
  - in presenza di comprovata situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria il Funzionario Responsabile può autorizzare piani di pagamento con rate di importo inferiore;
  - alle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di due punti percentuali annui;
10. Di stabilire che non è ammessa la compensazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata con eventuali crediti vantati dal debitore nei confronti del Comune; ed è comunque fatto divieto di compensare le somme tramite modello di pagamento unificato F24;
11. Di stabilire che la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali, anche in esecuzione di provvedimenti di rateazione concessi dal Comune o dal concessionario;
12. Di stabilire che, ai fini della determinazione delle somme dovute per la definizione agevolata si tiene conto dei versamenti già precedentemente effettuati. Gli importi già corrisposti restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;
13. Di stabilire che, dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione e fino alla scadenza della prima o unica rata:
- sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni in essere relativamente alle rate con scadenza successiva alla presentazione dell'istanza;
  - il Comune o il concessionario non possono avviare nuove procedure cautelari o esecutive sui carichi oggetto della domanda;
14. Di stabilire che, relativamente ai debiti oggetto della domanda:
- non possono essere avviate nuove procedure di riscossione coattiva;

- non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che alla data di presentazione della domanda si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
15. Di stabilire che sono ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti inseriti in accordi di composizione della crisi, piani del consumatore, concordati minori e procedure disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nei limiti e secondo le modalità previste dai relativi provvedimenti di omologazione, con possibilità di pagamento del debito, anche falciato, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria;
  16. Di stabilire che il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata determina, limitatamente ai debiti definiti, la revoca automatica delle eventuali rateazioni precedentemente concesse e ancora in corso;
  17. Di stabilire che il debitore che intenda definire carichi oggetto di contenzioso pendente:
    - deve indicare espressamente nella dichiarazione di adesione tutti i giudizi interessati;
    - deve assumere l'impegno a rinunciare agli stessi;
    - deve depositare l'istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entro trenta giorni dal pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza;
  18. Di stabilire che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione integrale delle spese di lite;
  19. Di stabilire che, qualora il giudizio sia stato instaurato dal Comune, il debitore, mediante la presentazione della dichiarazione di adesione, si impegna ad accettare la rinuncia agli atti che sarà depositata dall'Ente, con compensazione integrale delle spese di lite;
  20. Di stabilire che la definizione agevolata si perfeziona, limitatamente ai carichi oggetto di contenzioso, soltanto a seguito dell'avvenuto deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso e della documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata;
  21. Di stabilire che la mancata indicazione di giudizi pendenti nella dichiarazione di adesione comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai relativi carichi;
  22. Di stabilire che il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore ovvero la mancata accettazione della rinuncia proposta dall'Ente comportano l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi interessati dal contenzioso e che i

versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;

23. Di stabilire che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate previste dal piano di definizione, per oltre cinque giorni dalla relativa scadenza, la definizione agevolata decade automaticamente e non produce effetti;

24. In caso di decadenza:

- i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo;
- il debito residuo viene ricalcolato applicando sanzioni e interessi nella misura ordinaria;
- riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva;
- non è ammesso alcun rimborso delle somme versate;

25. Di demandare al Responsabile del Settore competente ed al concessionario della riscossione tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione;

26. Di stabilire che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali e nelle vigenti disposizioni normative in materia di entrate locali, riscossione e contenzioso tributario;

27. Di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione costituiscono disciplina speciale della procedura di definizione agevolata e prevalgono, limitatamente agli aspetti espressamente regolati, sulle disposizioni incompatibili contenute nel Regolamento Generale delle Entrate e negli altri regolamenti comunali vigenti, restando ferme le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;

28. Di demandare al Responsabile del Settore competente la facoltà di adottare ogni chiarimento interpretativo, disposizione organizzativa e provvedimento attuativo necessario per garantire l'uniforme applicazione della presente deliberazione e la corretta gestione delle istanze di definizione agevolata;

Con separata unanime votazione palese, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

*Documento firmato digitalmente.*

**IL SINDACO**  
Alessandro Nobiletti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lorenzo Marinelli